

Protocollo Esame di Stato 2021-2022

Sommario

1. Riferimenti normativi
2. Ammissione all'esame
3. Criteri per l'attribuzione del voto di ammissione
 - 3.1 Griglia di valutazione del percorso triennale
4. Modalità di espletamento dell'esame di fine ciclo.
5. Tipologia delle prove
 - 5.1. Prova scritta di italiano
 - 5.2. Prova scritta di matematica
 - 5.3. Colloquio
6. Alunni con Bisogni Educativi Speciali
7. Criteri di valutazione e correzione delle prove
 - 7.1 Criteri di correzione prova scritta di italiano
 - 7.2. Criteri di correzione prova scritta di matematica
 - 7.3. Criteri per la valutazione del colloquio
 - 7.4. Criteri di valutazione per alunni con disabilità accertata
 - 7.5. Esito finale dell'esame
8. La valutazione conclusiva
9. Criteri per l'attribuzione della lode
10. Effettuazioni delle operazioni e delle prove d'esame in videoconferenza
 - 10.1 Candidati assenti e sessioni suppletive
11. Candidati privatisti
12. Nota conclusiva

1. Riferimenti normativi

- Ordinanza ministeriale n. 64 del 14 marzo 2021 - *Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/20212*
- D.lgs. 62/2017 - *Decreto legislativo attuativo della L. 107/2017 in merito a valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.*
- *DM 741/2017 - Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*

2. Ammissione all'esame

In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze della scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017: è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunno/a.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

3. Criteri per l'attribuzione del voto di ammissione

In base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017, il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno . Per la determinazione del voto, il consiglio di classe in sede di scrutinio terrà conto della media delle valutazioni del terzo anno e della seguente griglia per quanto riguarda il percorso triennale.

3.1 Griglia di valutazione del percorso triennale

VOTO	DESCRITTORE
10	Il percorso triennale è stato caratterizzato da impegno costante e progressi continui e molto significativi, dimostrando capacità di trasferire gli apprendimenti anche ad altri contesti. Autoregolazione, autonomia e responsabilità nel lavoro e nella relazione si sono sviluppate e mantenute positivamente nel tempo, con contributi al miglioramento anche del gruppo.
9	Il percorso triennale è stato caratterizzato da impegno costante e progressi continui e significativi, dimostrando capacità di trasferire gli apprendimenti anche ad altri contesti. Autoregolazione, autonomia e responsabilità nel lavoro e nella relazione si sono sviluppate nel tempo in modo rilevante e si sono regolarmente mantenute.
8	Il percorso triennale è stato caratterizzato da impegno e progressi regolari nell'apprendimento. Autoregolazione, autonomia e responsabilità nel lavoro e nella relazione si sono incrementate nel tempo in modo significativo.
7	Il percorso triennale è stato caratterizzato da impegno e progressi nell'apprendimento abbastanza regolari. Autoregolazione, autonomia e responsabilità nel lavoro e nella relazione si sono sviluppate nel tempo in modo abbastanza continuo.
6	Il percorso triennale è stato caratterizzato da un impegno sufficiente, con discontinui progressi nell'apprendimento. Autoregolazione, autonomia e responsabilità nel lavoro e nella relazione hanno richiesto il supporto degli insegnanti, ma hanno visto sviluppi positivi, seppur lenti.
5	Il percorso triennale è stato caratterizzato da un impegno insufficiente, con limitati o nulli progressi nell'apprendimento. Autoregolazione, autonomia e responsabilità sono risultate limitate nonostante il costante supporto da parte degli insegnanti.

4. Modalità di espletamento dell'esame di fine ciclo

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

- a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017;
- b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;

c) colloquio, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017.

Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.

5. Tipologia delle prove

5.1. Prova scritta di italiano

1.1 La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.

1.2. La commissione predispone almeno tre temi di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

- a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

1.3. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

1.4 Il tempo di svolgimento della prova è di 4 ore

5.2. Prova scritta di matematica

2.1. La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.

2.2 La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

- a) problemi articolati su una o più richieste;

b) quesiti a risposta aperta.

2.3. Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

2.4 Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

2.5 Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

2.6 Il tempo di svolgimento della prova è di 3 ore

5.3. Colloquio

3.1. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

3.2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

3.3. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.

3.5 La durata del colloquio sarà di circa 30 minuti.

6. Alunni con Bisogni Educativi Speciali

1. Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predisponde, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.

2. Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

3. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

4. L'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti al punto 6.

5. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

6. Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

7. Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti al punto 7.

8. ALUNNI STRANIERI

Sia per la valutazione che per la conduzione degli esami di Stato, si fa riferimento alle Linee Guida per gli alunni stranieri. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (DPR 394/1999, art. 45). Pertanto, agli alunni stranieri iscritti nelle scuole italiane, sia statali che paritarie, si applicano tutte le disposizioni previste dal regolamento:

- diritto ad una valutazione, periodica e finale, trasparente e tempestiva, sulla base di criteri definiti dal Collegio dei docenti;
- valutazione del comportamento;
- ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato in presenza di voti non inferiori al sei in tutte le discipline e nel comportamento;
- rilascio della certificazione delle competenze acquisite al termine della scuola primaria, secondaria di primo grado e dell'obbligo di istruzione;
- attribuzione delle tutele specifiche previste dalle norme se lo studente è affetto da disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/2012 o da disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge n. 170/2010 o presenta altre difficoltà ricomprese nella recente Direttiva sui bisogni educativi speciali emanata il 27 dicembre 2012.

E' necessario che la valutazione degli alunni stranieri, soprattutto di quelli di recente immigrazione o non italofoeni, valorizzi il percorso di apprendimento dei singoli studenti. E' prioritario, in tal senso, garantire agli studenti non italiani una valutazione che tenga

conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite. Nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti o strumenti tecnologici di mediazione linguistica per facilitare la comprensione. Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine.

7. Criteri di valutazione e correzione delle prove

7.1 Criteri di correzione prova scritta di italiano

La valutazione della prova scritta di italiano terrà conto dei seguenti criteri:

- correttezza testuale e informativa;
- organizzazione dei contenuti;
- correttezza ortografica e morfosintattica;
- utilizzo appropriato del lessico;
- ricchezza e originalità nello sviluppo dei contenuti.

7.2. Criteri di correzione prova scritta di matematica

La valutazione della prova scritta di matematica terrà conto dei seguenti criteri:

- comprensione e conoscenza dei contenuti.
- sicurezza nelle procedure nel calcolo e nella misura.
- individuazione di ipotesi e soluzioni di problemi.
- comprensione ed uso del linguaggio grafico e simbolico.

7.3. Criteri per la valutazione del colloquio

La valutazione del colloquio orale in sede d'esame terrà conto dei seguenti criteri:

- conoscenza dei contenuti;
- uso dei linguaggi specifici delle discipline;
- coerenza nell'esposizione dei contenuti;
- rielaborazione personale;
- capacità espositiva e padronanza lessicale nella lingua italiana;
- capacità espositiva e padronanza lessicale nelle lingue straniere;
- capacità di risoluzione di problemi;
- pensiero riflessivo;
- capacità di operare collegamenti;
- capacità di stabilire connessioni con contesti extrascolastici.

7.4 Criteri di valutazione per alunni con disabilità certificata

Prova scritta di italiano

Agli studenti con disabilità verrà somministrata, in base a quanto stabilito nel PEI, al percorso pregresso, una prova differenziata. Le loro prove verranno valutate con criteri che tengano conto delle caratteristiche della loro situazione e degli obiettivi previsti dal PEI.

Prova scritta di matematica

Agli studenti con disabilità verrà somministrata, se ritenuto necessario, una prova differenziata, idonea a valutare il progresso della alunna o alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. Gli alunni con disabilità possono svolgere prove differenziate rispetto agli altri candidati. Le loro prove verranno valutate con criteri che tengano conto delle caratteristiche della loro situazione e degli obiettivi previsti dal PEI.

Colloquio

Partendo da un argomento a scelta dell'alunno si cercherà di accertare la capacità di esporre contenuti studiati, di presentare esperienze effettuate, di descrivere materiali prodotti (tavole, cartelloni, disegni...) e di rispondere a domande in lingua straniera. In base alle difficoltà dell'alunno nella gestione delle proprie emozioni e nell'autocontrollo si porranno le basi per creare un clima disteso e sereno.

7.5. Esito finale dell'esame

La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare. La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Nella valutazione si accerterà anche il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle indicazioni nazionali come declinati dal curriculum di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe.

Traguardi di competenze per la lingua italiana:

- interagisce in modo efficace nelle situazioni comunicative, attraverso una modalità dialogica sempre rispettosa delle idee degli altri
- ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l'intenzione dell'emittente
- espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer ecc.)
- usa i manuali delle discipline o di testi divulgativi nelle attività di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni, concetti

Obiettivi disciplinari per la lingua italiana:

- esprimere le proprie idee
- esprimersi in modo chiaro, logico, efficace e coerente, adeguando il proprio registro linguistico alle situazioni
- argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe con dati pertinenti e motivazioni valide

Traguardi di competenze per la lingua straniera:

- Comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio
- Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti
- Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera

Obiettivi disciplinari della lingua straniera:

- interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una conversazione ed esporre le proprie idee in modo chiaro e comprensibile

Traguardi di competenze logico-matematiche:

- Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni
- Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza
- Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni

Obiettivi disciplinari

- utilizzare e interpretare il linguaggio matematico

Tali competenze potranno essere desunte dall'esposizione dell'elaborato, da elementi presenti nell'elaborato (testi scritti, grafici, tabelle, relazioni, formule ecc.) o proponendo al candidato una situazione problematica legata alla realtà e inerente alla tematica presentata, tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dello studente.

8. La valutazione conclusiva

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione d'esame. L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in

relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

9. Criteri per l'attribuzione della lode

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, tenendo conto dei seguenti criteri:

1. percorso di studi triennale responsabile e costante nell'impegno
2. alto livello di autonomia nello studio, completezza e consapevolezza delle competenze acquisite
3. valutazione finale delle prove d'esame di 10/10 con evidenza di capacità di argomentazione, di problem solving, di pensiero critico e riflessivo.

10. Effettuazioni delle operazioni e delle prove d'esame in videoconferenza

1. Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza. Nell'ambito della verbalizzazione delle operazioni, viene riportato l'eventuale svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica.
2. Le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza.
3. Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente della commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

10.1 Candidati assenti e sessioni suppletive

1. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

La data in cui è prevista la sessione suppletiva è lunedì 27 giugno

11. Candidati privatisti

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

12. Nota conclusiva

Questo documento è stato redatto in applicazione dell'OM n. 52 del 3 marzo 2021 e del d.lgs 62/2017 sulla valutazione. Sarà oggetto di valutazione in itinere da parte del collegio dei docenti e potrà essere progressivamente integrato da eventuali ulteriori parti, anche in considerazione di eventuali ulteriori indicazioni ministeriali